

STATUTO

ART. 1 - E' costituito come dispone il codice civile agli articoli 36 e seguenti un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di CIRCOLO SPORTIVO GALLENNO con sede in Fucecchio (Fi) in località GALLENNO in Via ROMANA LUCCHESI N°300

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

ART. 3 - Sono scopi e finalità della associazione contribuire:

- alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva.

ART. 4 — Per realizzarli può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo concorsi;
- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di videoproiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale;

- avanzando proposte agli enti pubblici stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
- partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
 - promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia ed all'estero
 - promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
 - promuovendo la riscoperta e valorizzazione della cultura enogastronomica e dei prodotti tipici locali;
- dotando la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande e una struttura di preparazione e manipolazioni di cibi cotti;
- acquistando beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'articolo 2659 del codice civile;
- avanzando proposte ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona;
- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi enti e associazioni che abbiano per soggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

ξ

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio — per aderire all'associazione — dovrà fare richiesta al Consiglio direttivo che delibererà in merito o un Consigliere a tal scopo delegato. In caso di rifiuto l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea del sodalizio.

ART. 6 — La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART. 7 — L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello statuto e dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8 — Perdita della qualifica di socio. Si perde lo status di associato per decesso, per la non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, delibera in tal senso il Consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso alla decisione all'assemblea del sodalizio che delibererà in merito.

ART. 9 - Il sodalizio è articolato in tre istanze: a) l'assemblea b) il consiglio direttivo, c) il presidente.

ART. 10 - L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo della associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi,

esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità associative.

Delibera sulle modifiche statutarie.

Elogge il consiglio direttivo.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando: o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste edite dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche quindici minuti dopo la prima.

ART. 11 - I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica due anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuate su preciso mandato.

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà - per gestire le varie attività della associazione - di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci - prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi -, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 12 - Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere appositamente nominato.

ART. 13 - I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti all' 10 del presente statuto.

ART. 14 - La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da un assemblea qualificata sia in prima che in seconda convocazione che veda la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

ART. 15 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo NON POTRA' in nessun caso essere suddiviso tra i soci; ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi stabiliti nel presente statuto.

ART. 16 - DISPOSIZIONE FINALE. aderisce all'Associazione Nazionale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE federata alla Federazione Arci riconosciuta dal Ministero degli Interni come associazione con finalità assistenziali" con decreto n°10.17022/12000.A (14) in data 02.08.1967. Ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla FEDERAZIONE ARCI. Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante